

SUCCESSIONE: DONAZIONI E ATTI A TITOLO GRATUITO

01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo dell'attivo ereditario in particolare l'occhio e se vi siano state **Donazioni e altri atti a titolo gratuito.**

02. LA SUCCESSIONE

Con la **morte** si **estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti** (ossia i diritti personali) **ma non i diritti patrimoniali** che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio.**

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni **per causa di morte**, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti:**

il **de cuius**, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

RICORDA

Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino **de cuius**. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "**is de cuius hereditate agitur**" che in sostanza significa "**colui della cui eredità si tratta**". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il **de cuius**.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (**articolo 456**). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.**

03. L'ATTIVO EREDITARIO: DONAZIONI E ATTI A TITOLO GRATUITO

Il quadro Es va utilizzato per indicare i beni oggetto delle donazioni e di ogni altro atto a titolo gratuito nonché quelli oggetto di vincoli di destinazione, effettuati dal defunto a favore degli eredi e legatari.

L'indicazione delle donazioni pregresse avviene ai soli fini della determinazione delle franchigie applicabili sulla quota devoluta all'erede o al legatario; il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato di un importo **pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni** fatte in vita dal defunto agli eredi e legatari, comprese le donazioni presunte (**art.1, comma 3 TUS**).

Il **valore delle donazioni deve essere attualizzato**, avendo riguardo al valore normale dei beni e dei diritti alla data di apertura della successione del donante.

Ai fini della determinazione della franchigia fruibile, rilevano anche le donazioni poste in essere nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001 che aveva abrogato l'imposta di successione) e il 29 novembre 2006 (data di entrata in vigore dell'attuale regime in materia di successioni).

Nel computo della franchigia rilevano soltanto le donazioni pregresse per le quali, in base al regime vigente, è stata riconosciuta una franchigia d'imposta che ha assorbito, in tutto o in parte, l'imposta dovuta. **Più precisamente, le donazioni pregresse rilevano nei limiti di valore relativamente al quale il beneficiario ha fruito della franchigia.**

Non concorrono al computo delle franchigie le donazioni o liberalità di modico valore (**articolo 783 del Codice civile**), le donazioni registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa.

Devono essere considerati anche gli atti a titolo gratuito e quelli relativi alla costituzione di vincoli di destinazione stipulati a partire dal 29 novembre 2006.

Andrà indicato il codice relativo al bene oggetto della donazione o di altro atto a titolo gratuito o di vincolo di destinazione, desumibile dalla tabella seguente:

Codice da inserire	Tipologia di rendite, crediti e altri beni
AE	Aeromobili.
AZ	Aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.
CR	Crediti, censi, rendite e somme depositate in conto corrente.
DN	Denaro, gioielli e mobilia.
IM	Immobili.
NA	Navi, galleggianti e unità da diporto.
TI	Titoli, obbligazioni, azioni, ecc.
AB	Altri beni.

Ovviamente occorrerà inserire gli estremi di registrazione, la data di stipula ed il valore attualizzato (valore di mercato alla data di apertura della successione). A questo proposito va specificato che il valore va riferito alla **piena proprietà** anche per i beni donati con riserva di usufrutto o di altro diritto reale di godimento.